



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22 maggio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 37

### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

**Sig. Fabio CAPELLO – Allenatore Soc. Roma:** violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

**Soc. ROMA:** violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 29/04/03).

### Il procedimento

Con provvedimento del 30/4/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Fabio Capello, allenatore della Soc. Roma, per rispondere della violazione delle norme di cui agli art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; avendo “pubblicamente espresso giudizi lesivi di organismi operanti nell’ambito federale”, con dichiarazioni idonee “a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato”, trattandosi di “fatti della stessa indole, già sanzionati nella corrente stagione sportiva”.

In particolare, al tecnico veniva contestato di aver affermato ad alcuni organi di informazione: “Nella prima parte della stagione non c’è stato permesso di giocare. Quando ci hanno riammesso si è rivista la vera Roma. Basti guardare le espulsioni o i calci di

rigore che ci hanno fischiato contro. Solo adesso siamo tornati alla normalità” (Il Messaggero del 25/9/03 pag. 23); “Ci hanno negato l’acqua quando eravamo una piantina che doveva crescere, poi ce l’hanno ridata quando eravamo inariditi e gli altri avevano già fatto i frutti” (Corriere della Sera del 29/4/03, pag. 51); “A noi non ci è stata data l’acqua quando eravamo piccoli, eravamo una piantina e dovevamo crescere, poi ce l’hanno ridata. Noi ci eravamo inariditi, ma gli altri avevano fatto i frutti” (Corriere dello Sport – Stadio del 29/4/03, pag. 10).

Contestualmente, veniva altresì deferita la Società di appartenenza per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti contestati al suo tesserato ex art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S.

Nei termini di rito, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l’assoluta mancanza di indicazioni sui soggetti ai quali sarebbero riferite le dichiarazioni del Capello e, conseguentemente, l’assenza di una loro qualsiasi capacità lesiva, vista la genericità della (presunta) accusa. In secondo luogo, la difesa del deferito afferma che con tali dichiarazioni il Capello mai ha inteso, neppure implicitamente, imputare i risultati sportivi della squadra ad una congiura ordita contro la stessa. Per quel che riguarda poi le affermazioni del deferito riguardanti gli arbitri, la difesa rileva come lo stesso si sia in realtà limitato a riportare meri dati statistici, senza manifestare alcun giudizio di merito circa le decisioni dei direttori di gara.

Nell’atto defensionale si richiede, per tanto, il proscioglimento del deferito.

All’odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di Fabio Capello alla sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 15.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Roma.

Sono comparsi altresì i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo in via subordinata l’applicazione della sanzione minima.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le dichiarazioni rese dal sig. Fabio Capello, non contestate né contestabili nel loro significato lessicale, costituiscono un fatto disciplinarmente non sanzionabile.

Va rilevato, in via preliminare, che il tecnico, in realtà, non ha direttamente rilasciato alcuna dichiarazione ai quotidiani indicati nell’atto di incolpazione, ma tali organi di stampa hanno riportato (del tutto fedelmente, stante l’omogeneità delle virgolettature) alcune frasi da costui pronunciate nel corso di una trasmissione radiofonica (“Radio anch’io”) andata in onda il giorno 28 aprile 2003.

Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo integrale dagli articoli in questione, acquisito in atti, il deferito, rispondendo a domande postegli dal conduttore e dagli ascoltatori, ha tracciato una sorta di sintetico bilancio della stagione sportiva della Soc. Roma, caratterizzata da una prima fase, che aveva deluso le aspettative, e da una successiva fase “nella normalità”.

I negativi risultati inizialmente conseguiti sono stati attribuiti a chiare lettere dal deferito a talune decisioni arbitrali (“Basti guardare le espulsioni o i calci di rigore che ci hanno fischiato contro”), ma non soltanto ad esse (“E’ dipeso da arbitri e da un po’ di tutto il resto”; “abbiamo subito alcuni importanti infortuni”; “alcuni problemi personali non hanno permesso a qualche giocatore di rendere al massimo”).

Se valutati in tale contesto, e non enucleati da ulteriori riferimenti espositivi, la metafora botanica (“eravamo una piantina.....”) ed il paradosso rafforzativo (“all’inizio non ci hanno iscritto al campionato.....”) costituiscono soltanto la colorita, ironica e spontanea

manifestazione di considerazioni critiche, in quanto tali del tutto opinabili, ma non censurabili: essi infatti non racchiudono intenti denigratori o offensivi.

D'altra parte, tale chiave di lettura trova riscontro nelle ulteriori, e conclusive, affermazioni del deferito ("le lamentele vanno fatte nelle sedi opportune e nei momenti giusti", "l'investimento importante per la prossima stagione è tornare ad essere una Società rispettata e non sempre *contro*") che di fatto smentiscono il contestato intento di ledere la reputazione di organismi operanti nell'ambito federale ovvero di negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, adombrando oscure "congiure di palazzo".

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere l'allenatore Fabio Capello e la Soc. Roma.

**Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma:** violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 2 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

**Soc. ROMA:** violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 19/4/2003).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 23 aprile 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 16 comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (fra gli altri, "La Gazzetta dello Sport" e il "Corriere della Sera", entrambi del 20 aprile 2003), giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, idonei altresì a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato. Con il medesimo atto, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Roma per violazione dell'art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa – seppur aspre e rabbiose - non avrebbero contenuto lesivo, trattandosi di manifestazioni di un legittimo diritto di critica. Alcune affermazioni del Sensi si configurerebbero in realtà come mere constatazioni supportate da dati statistici, senza contenere alcun giudizio di merito circa le decisioni dei direttori di gara.

In secondo luogo, la difesa rileva l'impossibilità di individuare, nelle parole del Sensi, i soggetti destinatari di tale dichiarazioni lesive ed i fatti agli stessi imputati. Tali dichiarazioni – relative al delicato tema del "*conflitto di interessi*" – sarebbero, a detta degli incolpati, condivise dalla grande maggioranza dell'opinione pubblica e troverebbero un riscontro oggettivo ed una evidente conferma in alcuni episodi passati riguardanti le medesime persone oggetto della sopracitata critica. Per gli incolpati, quindi, si tratterebbe di valutazioni politiche da inserire in un momento di grande confusione del mondo del calcio, con le quali si intendeva stigmatizzare il crescente fenomeno della sovrapposizione di ruoli.

Gli incolpati lamentano la disparità di trattamento con riferimento a presunte dichiarazioni di contenuto analogo rilasciate da altri soggetti dell'ordinamento federale e rispetto alle quali non sarebbe stata intrapresa alcuna iniziativa da parte degli organi di giustizia sportiva.

Infine, la difesa dei deferiti ritiene che la posizione del Sensi – quale “uomo pubblico” – legittimi lo stesso ad una critica più ampia e penetrante (come affermato dalla stessa giurisprudenza ordinaria).

In ragione del difetto di rilevanza disciplinare della condotta del Sensi, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati.

E' comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di Francesco Sensi alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e alla sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, unitamente alla sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Roma.

All'odierna riunione è comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in via subordinata l'applicazione della sanzione minima.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Sensi rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Juventus-Roma - non smentite nel loro contenuto - siano censurabili.

Come ha già avuto modo di osservare in passato questa Commissione (fra l'altro in occasione di precedenti procedimenti sempre riguardanti il Presidente Sensi e la soc. Roma), il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta infatti di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione soggettiva e, quindi, “di parte”. Tuttavia, tale diritto, al pari di quello su cui fondare una pretesa “battaglia politica”, non può certo considerarsi assoluto, incontrando un limite non valicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone. Risultano pertanto non ammissibili gli attacchi che toccano profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, ingiurie ed insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari.

L'ordinamento sportivo riconosce il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero (anche attraverso espressioni “aspre, vivaci e polemiche”), pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale”, contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art.1 del C.G.S., vero e proprio cardine della disciplina sportiva.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (in particolare: “era già tutto scritto. Si sapeva già che dovevamo perdere [...]. Non c'è niente da fare contro i padroni del calcio”; “loro, i padroni del calcio, [...] hanno deciso di ostacolarci in tutte le maniere”; “era tutto scritto. Sapevo che la Juve doveva vincere questa partita e il campionato [...] un rigore inventato, una serie di falli fischiati al contrario [...] non c'è niente da fare, contro i padroni del calcio”; “la misura è ormai colma. Quest'anno siamo stati massacrati scientificamente. Ci temevano, ci hanno subito fatto fuori. Il torneo doveva essere una questione tra Juve e Milan [...] la Roma è stata sistemata in fretta”), tenuto conto del contenuto letterale e soprattutto valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, non possono essere ritenute espressive dell'esercizio di legittimo diritto di critica, perché esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale, esplicitando insinuazioni sulla stessa regolarità e correttezza dello svolgimento del campionato.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sensi, e conseguentemente anche quella della Società Roma.

Sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del campionato, anche in relazione alla posizione e alla qualifica del Sensi nell'ambito sia della propria Società (di cui pure ha la rappresentanza) sia dell'ordinamento sportivo - risultano quelle di cui al dispositivo.

Nella quantificazione delle sanzioni, va tenuta in considerazione l'aggravante della recidiva, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 16 C.G.S.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Sensi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, unitamente alla sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Roma.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi dell'ammenda di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 3 giugno 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*